

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176 – art.51 Costituzione), adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/3/2022 ed approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022.

REGOLE APPLICATIVE
delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede
(approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 20/4/2022 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento elettorale)

Articolo 1 – Candidature

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo e che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3 del DPR 169/2005.
2. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che abbiano già assunto l'incarico di Consigliere dell'Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni.
3. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, è accompagnata da una dichiarazione del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti Regole applicative. La dichiarazione è resa mediante l'integrale compilazione senza modifiche e sottoscrizione del modello allegato A che è parte integrante delle presenti Regole.
4. Non sono candidabili ed eleggibili gli iscritti che versano nelle condizioni di cui al precedente comma 2 o che non abbiano completato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3.
5. L'elenco dei candidati, che hanno compilato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3, è stilato dal Presidente della Commissione Elettorale, seguendo l'ordine di presentazione delle candidature ed è pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale per essere reso noto agli iscritti, a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale. Qualora il voto si svolga in presenza, il Presidente della Commissione elettorale provvede



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI




affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente i nominativi dei candidati, seguendo l'ordine di presentazione delle candidature.

Articolo 2 – Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale in modo da garantire la segretezza del voto.
2. La scheda elettorale contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 169/2005 ed è preventivamente siglata dal Presidente della Commissione elettorale e dal Segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal Presidente della Commissione elettorale e dal Segretario o da altri componenti della commissione delegati dal Presidente, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente alla consegna agli aventi diritto.
4. Il voto è espresso con l'indicazione del nome, del cognome, del numero di iscrizione all'Albo ed il genere di ciascun candidato.
5. L'elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n° 169/2005. Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28/3/2022. Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide, secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda.

Articolo 3 – Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale o dei seggi elettorali allestiti nei locali presso cui è costituito il consiglio ovvero nei luoghi dallo stesso indicati.
2. Nel seggio elettorale sono allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture idonee a garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale e della cabina di votazione deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli iscritti che hanno presentato la candidatura. L'elenco segue l'ordine di presentazione e contiene l'indicazione del genere.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale che abbiano anche indirettamente contenuto di propaganda elettorale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto, mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Articolo 4 –Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;

b) se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l'indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;

c) se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui alla lettera a) del presente comma;

d) giusto quanto disposto dall'art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.

2. Sono nulle le schede che:


a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi da quelli necessari per l'espressione del voto;

d) consentono comunque il riconoscimento dell'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla Ministra della Giustizia il 28/3/2022 nonché del numero massimo di preferenze esprimibili ai fini della tutela di genere, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Articolo 5 - Proclamazione degli eletti ed insediamento del nuovo Consiglio

1. Il Presidente del seggio elettorale, dichiarata chiusa la votazione, procede, nei modi previsti dal DPR n° 169/2005 e dal Regolamento elettorale del CNI approvato il 28/3/2022, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono assistere alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale è conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine.
4. Concluso lo scrutinio, la Commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, l'elenco con l'indicazione di tutti gli iscritti che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, per ciascuna delle due sezioni, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire per ciascuna delle sezioni.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'iscritto più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, ed al Consiglio territoriale, che curerà la pubblicazione del risultato sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
8. Il Consiglio neoeletto è convocato, entro 10 giorni dalla data di proclamazione, dal Presidente del Consiglio uscente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione del Consiglio uscente.